COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2021

ART. 1 – OGGETTO

1) Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, animali e cose.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2) Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

1) Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1) L'area sgambamento cani è localizzata in Villanterio angolo via Novaria – via Einaudi con accesso dalla via Einaudi.

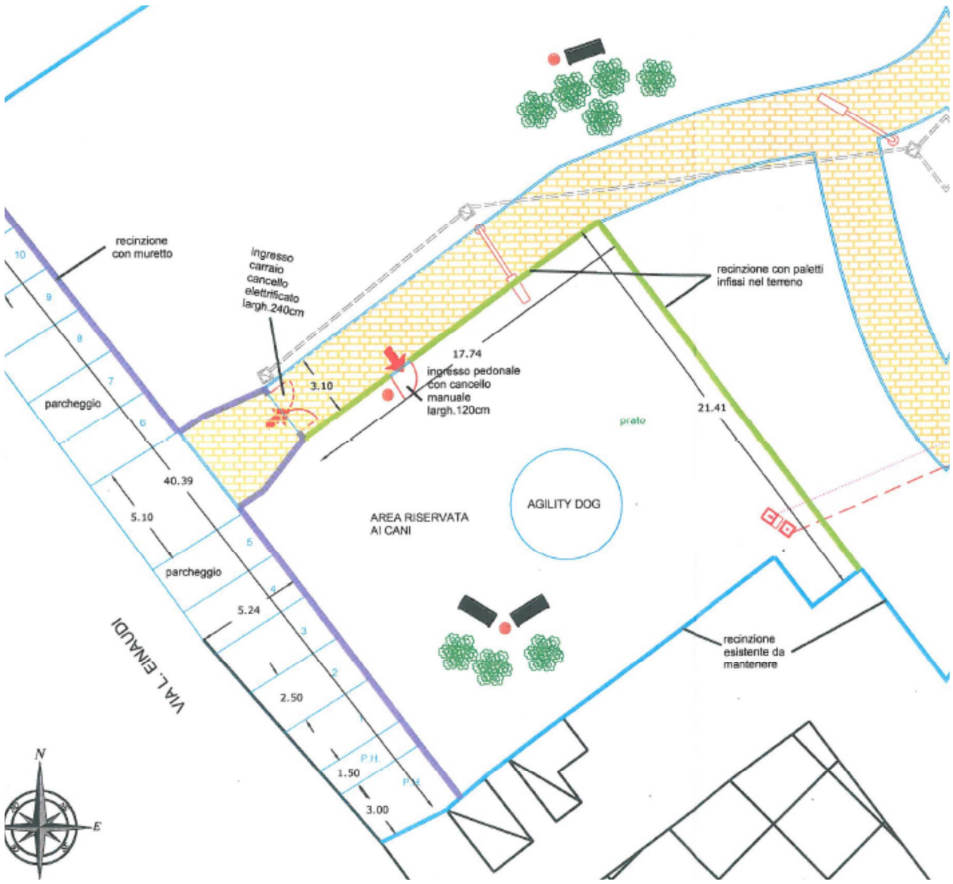

2) Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo. In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione comunale, l'area sgambamento per cani potrà essere utilizzata temporaneamente per diversi utilizzi.

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1) Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricezione dei cani; pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/accompagnatori, ai loro cani.
2) Prima di entrare nell'area accertarsi che non sia occupata da altri proprietari/accompagnatori, se cosi fosse chiedere conferma ai suddetti sulla compatibilità dei cani con altri animali.
3) I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
4) E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
5) I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
6) Su tutta l'area di sgambamento non è consentito svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.) se all'interno dell'area sono presenti altri cani.
7) Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente il cancello, assicurandosi che sia ben serrato ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
8) L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani.
9) I proprietari/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo avere verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali utenti presenti.
10) I proprietari/accompagnatori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
11) Non è consentito l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
12) Non è consentito somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.
13) Non è consentito l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani.
14) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
    a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
    b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

ART. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per

organizzare iniziative di pubblica utilità. In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione ma sempre in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – APERTURA DELL'AREA

1) L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni secondo l'orario di utilizzazione del parco pubblico. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:
   a) ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
   b) accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
   c) risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.
   d) in deroga a quanto sopra previsto l'Amministrazione Comunale può prevedere la chiusura dell'area per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

ART. 8 – SANZIONI

1) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
   E' CONSENTITO ENTRO 60 GG DALLA CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI € 50,00
2) Per la procedura sanzionatoria si ricorrerà a quanto stabilito con la legge n.689/81 e ss.mm.ii.

ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

1) In caso di anche di una singola violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conduttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.
   E' CONSENTITO ENTRO 60 GG DALLA CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI € 166,66.
2) Per la procedura sanzionatoria si ricorrerà a quanto stabilito con la legge n.689/81 e ss.mm.ii.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.